



## CITTA' DI TORINO

### INTERPELLANZA

OGGETTO: TELECAMERA CORSO ROSSELLI: LA SEGNALETICA E' SBAGLIATA, IL PREFETTO HA ACCOLTO IL RICORSO, MA IL COMUNE NON LA MODIFICA E CONTINUA A SANZIONARE

#### PREMESSO CHE

Il Prefetto di Torino ha disposto l'archiviazione di un verbale relativo alla circolazione su corsia riservata in corso Carlo e Nello Rosselli angolo Largo Orbassano, accogliendo il ricorso presentato dal cittadino e dichiarando improcedibile l'accertamento sanzionatorio.

Nel provvedimento prefettizio viene richiamata la relazione tecnica della Polizia Municipale di Torino del 06/02/2025, nella quale si evidenzia che "i pannelli verticali così come il palo della telecamera sono posizionati sulla sinistra della carreggiata e difficilmente individuabili da chi percorre la corsia a destra".

L'accoglimento del ricorso si fonda quindi su una criticità oggettiva relativa alla collocazione e alla visibilità della segnaletica verticale e del sistema di rilevazione automatica.

#### CONSIDERATO CHE

L'articolo 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) stabilisce che l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione.

L'articolo 38 del Codice della Strada dispone che gli utenti della strada devono poter fare affidamento sulla segnaletica regolarmente installata e chiaramente percepibile.

L'articolo 79 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) prevede che la segnaletica debba essere collocata in modo da risultare chiaramente visibile e percepibile dagli utenti cui è destinata.

L'articolo 81 comma 1 del DPR 495/1992 stabilisce espressamente che "i segnali verticali devono essere installati sul lato destro della strada", prevedendo la possibilità di ripetizione sul lato sinistro esclusivamente come integrazione e non come sostituzione del posizionamento principale.

La giurisprudenza amministrativa e civile consolidata ritiene che la segnaletica stradale debba essere collocata in posizione tale da garantire immediatezza, chiarezza e inequivocabilità dell'informazione per l'utente della strada.

L'eventuale installazione della segnaletica esclusivamente sul lato sinistro della carreggiata, specie in presenza di corsie riservate poste sulla destra e di sistemi automatici di rilevazione delle infrazioni, rischia di compromettere la concreta percepibilità del divieto e quindi la legittimità dell'accertamento sanzionatorio.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la funzione della segnaletica non è meramente formale ma sostanziale, dovendo garantire agli utenti condizioni effettive di conoscibilità del precetto e del controllo.

Il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione impone che i sistemi sanzionatori siano gestiti secondo criteri di correttezza, trasparenza e affidabilità.

La presenza di criticità nella segnaletica potrebbe determinare non soltanto l'annullamento dei verbali impugnati, ma anche un significativo incremento del contenzioso amministrativo e civile nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora emergesse che l'Amministrazione fosse già a conoscenza delle irregolarità segnaletiche e abbia comunque proseguito nell'attività sanzionatoria senza intervenire tempestivamente, si porrebbe anche un rilevante tema di responsabilità amministrativa e patrimoniale.

#### RILEVATO CHE

La relazione tecnica richiamata dal Prefetto conferma che le criticità della segnaletica erano già note agli uffici competenti.

Attualmente la segnaletica verticale collocata sul lato sinistro della carreggiata risulta ulteriormente compromessa dalla presenza della vegetazione e delle foglie degli alberi, che ne limitano in modo significativo la visibilità per gli automobilisti che percorrono la corsia di destra.

Tale situazione rischia di aggravare ulteriormente il difetto di percepibilità del divieto e del sistema di rilevazione automatica.

Molti cittadini potrebbero rinunciare a proporre ricorso nonostante le evidenti criticità, in quanto i costi e gli oneri necessari per impugnare la sanzione risultano spesso superiori all'importo della multa ridotta pagabile nei primi giorni.

Ciò determina il rischio che numerose sanzioni potenzialmente illegittime vengano comunque pagate dagli utenti della strada per mera convenienza economica e non per effettiva fondatezza dell'accertamento.

#### Interpella

il Sindaco e la Giunta per sapere:

1. Quante sanzioni siano state elevate dal sistema di rilevazione automatica posto in corso Carlo e Nello Rosselli angolo Largo Orbassano dalla data della sua attivazione e quale sia il relativo ammontare economico complessivamente incassato dall'Amministrazione;
2. Quanti ricorsi siano stati presentati relativamente ai verbali emessi dal medesimo impianto e quanti siano stati accolti;
3. Se l'Amministrazione intenda procedere con urgenza alla revisione e all'adeguamento della segnaletica verticale e del sistema di rilevazione automatica, al fine di garantire piena conformità all'articolo 81 comma 1 del DPR 495/1992 e alle disposizioni del Codice della Strada;
4. Se, nelle more dell'adeguamento della segnaletica e del ripristino di condizioni di piena visibilità e percepibilità del divieto, l'Amministrazione intenda sospendere temporaneamente il funzionamento del sistema automatico di rilevazione delle infrazioni.

Torino, 12/05/2026

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Pierlucio Firrao